

Ai gentili clienti
Loro sedi

Definiti i contributi IVS 2017 di artigiani e commercianti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **con la circ. 31.01.2017 n. 22, l'INPS** ha comunicato **i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2017** dovuta dagli **iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2017, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 23,55%**, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che **per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09%** (per un valore totale dell'aliquota pari al 23,19%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, **ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**. Ancora, **sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti)**, mentre **viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità**, determinato, ai sensi dell'art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488, **nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2017**, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è **pari a 15.548,00 euro**, mentre **il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro**, per coloro che si **sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.1996**, ovvero **a 100.324,00 euro, per gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data**. Si rammenta, infine, che per il versamento **delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito**, i termini previsti **sono il 16.5.2017, 21.8.2017, 16.11.2017 nonché il 16.2.2018**. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla **quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017**, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF.

I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2017

Con la **circ. 31.01.2017 n. 22**, l'**INPS** ha comunicato i **valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito**, nonché **le modalità di determinazione della contribuzione 2017** dovuta dagli iscritti alle **Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**.

Osserva

A tal proposito, si precisa che, **per effetto della Manovra Monti** (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), **le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3** punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno **fino a raggiungere l'aliquota del 24% nel 2018**.

In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2017, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un importo complessivo pari 23,55%, alla quale **vanno applicati specifici incrementi o riduzioni**. Ne risulta che, per l'anno 2017, **le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a:**

- **23,55% per gli artigiani** (in luogo del previgente 23,10% in vigore per il periodo d'imposta 2016);
- **23,64% per i commercianti** (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)

Rimangono **confermate**, anche per il 2017, **le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti**.

Per i **collaboratori di età inferiore a 21 anni** che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, **continua ad applicarsi l'agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive**. Per essi, quest'anno le aliquote sono pari a:

- **20,55% per gli artigiani;**
- **20,64% per i commercianti.**

Osserva

La riduzione contributiva al **20,55 %** (artigiani) e **20,64%** (commercianti) è **applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni**.

Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, **resta valida** anche quest'anno **la riduzione del 50% dei contributi dovuti**.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS

	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2016	<u>23,10</u>	<u>23,19</u>	<u>20,10</u>	<u>20,19</u>
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
Anno 2017	<u>23,55</u>	<u>23,64</u>	<u>20,55</u>	<u>20,64</u>
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti

Osserva

E' dovuto, in ogni caso, **un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili** (= € 7,44 annui).

Rimangono, invece, **invariati** alla medesima misura prevista per lo scorso periodo d'imposta (2016):

- **il minimale di reddito**, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
- la **retribuzione annua pensionabile massima**;
- il **massimale di reddito**, cioè il limite massimo di reddito **oltre il quale non è più dovuto il contributo**.

	2017	2016
Minimale di reddito	€ 15.548,00	€ 15.548,00
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995	€ 76.872,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>	€ 76.872,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995	€ 100.324,00 <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>	€ 100.324,00 <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>

I contributi fissi sul minimale di reddito

Per i redditi (la totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017) fino al minimale di € 15.548,00, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate.

Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.668,99 = 3.661,55 (15.548,00 * 23,55%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	3.682,99 = 3.675,55 (15.548,00*23,64%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.202,55 = 3.195,11 (15.548,00 * 20,55) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	3.216,55 = 3.216,55 (15.548,00* 20,64) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità

Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità)	306,92 (306,30 IVS +0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità)	268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità)

I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.548,00, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile, per il 2017, pari ad € 46.123,00, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123,00 e fino al massimale di reddito

annuo imponibile pari a € 76.872,00, le aliquote contributive sono innalzate, invece, anche quest'anno **di un punto percentuale**.

Aliquote sul reddito eccedente il minimale	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,55 %	23,64 %
	da 46.123,00	24,55 %	24,64 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,55 %	20,64 %
	da 46.123,00	21,55 %	21,64 %

Il contributo previdenziale **massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:**

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	18.410,85 = (46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%)	18.480,03= (46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%)	16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,19%)

Per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari**, anche per il 2017, **ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.**

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	24.168,31 (46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%)	23.807,15 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21.158,59 (46.123,00*20,55%	21.248,88 (46.123,00*20,64%

	+54.201,00*21,55%)	+54.201,00*21,64%)
--	--------------------	--------------------

Regime contributivo agevolato per i forfettari

I soli imprenditori individuali – esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza - **che applicano il regime forfetario** possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, che **consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS**. In particolare, la riduzione in commento trova applicazione:

- ✓ per la **quota di contributi dovuta sul minimale di reddito;**
- ✓ per la **quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.**

Nella recente circ. 31.01.2017 n. 22, l'INPS chiarisce le **modalità di adesione al regime agevolativo** in parola **per il 2017**, precisando che:

- i **soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016** - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - **continueranno a beneficiare del regime agevolato anche nel 2017**, purché **non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso¹**;
- i soggetti che hanno invece **intrapreso nel 2016 una nuova attività d'impresa**, per la quale **intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato**, **devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017;**
- i soggetti che intraprendono una **nuova attività nel 2017**, per la quale **intendono aderire al regime agevolato**, **devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione**, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale

OSSERVA

I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata **sono versati:**

- **per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali;**
- **per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo**, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO.

Modalità di versamento

¹ La precisazione sostituisce quando detto in precedenza dall'Inps con **Circolare n.35 del 19.02.2016** in cui si affermava che doveva essere (ri)compilato il modello telematico per la richiesta del regime agevolato entro il 28.2 dell'anno successivo qualora l'interessato intendesse continuare ad usufruire del regime.

Le modalità ed i termini di versamento **non hanno subito modifiche rispetto al passato** e quindi i versamenti dei contributi IVS **dovuti per il 2017 dovranno essere così effettuati:**

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	
Acconti	4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.548,00), entro il: → 16.5.2017; → 21.8.2017; → 16.11.2017; → 16.2.2018.
	2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il: → 30.6.2017, a titolo di prima rata (ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4).; → 30.11.2017, a titolo di seconda rata
Saldo	30.6.2017 (30.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Osserva

Si ricorda che l'Istituto già dall'anno 2013 **non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta** in quanto **le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate**, a cura del contribuente o di un suo delegato, **tramite l'opzione**, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, **"Dati del mod. F24"**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO